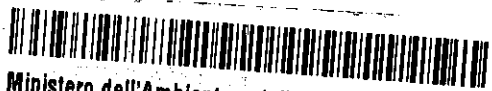




*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U. prot. ex DSA - DEC - 2009 - 0001634 del 12/11/2009

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter, così come modificato dal D.Lgs del 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 20 della Legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";



VISTO il decreto 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in Legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO l'art. 267 e seguenti del D.lgs n. 152/2006 in tema di "tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO l'art. 18, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989, costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008;

VISTI i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 02/12/2003, acquisita con prot. 14322/VIA del 09.12.2003, dalla Società Edipower S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 - ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986 e nell'ambito del procedimento autorizzativo unico ai sensi della Legge 55/2002, relativa al progetto di *ripotenzamento della centrale termoelettrica di Brindisi Nord mediante realizzazione di una unità a ciclo combinato in sostituzione della sezione n.2, con mantenimento in esercizio delle sezioni 1-3-4 a vapore*;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

03/12/2003 sui quotidiani "La Repubblica", "Il Corriere del Mezzogiorno" e il "Quotidiano di Puglia";

PRESO ATTO che in data 04/08/2004, con nota prot.DSA-2004-17989, la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale ha disposto la sospensione del procedimento amministrativo di propria competenza a seguito della nota inviata dalla Società Edipower S.p.A. in data 15/07/2004, con la quale la Società stessa ha comunicato la necessità di procedere ad una revisione del progetto;

PRESO ATTO che in data 16/11/2004, con nota acquisita al prot.n.DSA-2004-25556 del 17/11/2004, la Società Edipower S.p.A. ha trasmesso la documentazione "Revisione del progetto e dello SLA" e che conseguentemente la procedura di VIA è stata riavviata, previa ripubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e deposito dei documenti per la pubblica consultazione, avvenuta in data 16/12/2004 sui quotidiani "Il Sole 24 ore", "Il Corriere del Mezzogiorno" e "Il Nuovo Quotidiano di Puglia";

PRESO ATTO che in data 07/04/2006, a seguito di ulteriori modifiche apportate dalla società Edipower S.p.A. al progetto, questo è stato oggetto di una nuova pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 ore", "Senza Colonne" e "Il Nuovo Quotidiano di Puglia";

PRESO ATTO che il progetto, così come modificato nel corso del procedimento, consiste nella realizzazione dei seguenti interventi:

- realizzazione di un gruppo a ciclo combinato da circa 430 MWe, con una nuova turbina a gas della taglia di circa 270 MWe, una nuova caldaia a recupero e una turbina a vapore esistente;
- dismissione delle esistenti sezioni 1 e 2 da 320 MWe alimentate a carbone – comunque, già attualmente non in esercizio per effetto del Decreto autorizzativo del Ministero delle Attività Produttive n. 011/2003 del 22 Settembre 2003 – ad eccezione di quanto presente all'interno della sala macchine;



- installazione di un sistema di desolforazione (DeSOx) sugli esistenti gruppi 3 e 4, alimentati a carbone;
- interventi sugli attuali sistemi di captazione delle polveri dei gruppi 3 e 4;
- conversione dell'attuale stazione AT 220 kV in stazione 380 kV;
- realizzazione di un carbonile coperto e dei relativi nastri trasportatori per la movimentazione del carbone;
- realizzazione di un capannone per lo stoccaggio gesso, nonché di nastri e di torri per la movimentazione di ceneri e gessi verso la banchina in Area Portuale;
- modifica dell'opera di presa dell'acqua mare presso il molo di Costa Morena;
- realizzazione di un nuovo elettrodotto da 380 kV di collegamento alla stazione "Brindisi Pignicelle" della Rete di Trasmissione Nazionale, per una lunghezza di circa 11,5 km, con demolizione dell'elettrodotto esistente da 220 kV;
- realizzazione di un nuovo metanodotto di collegamento con la rete nazionale di trasporto, per una lunghezza di circa 4 km;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 237 del 29/01/2009, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto, parere che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, e che recepisce quanto deliberato dall'Assemblea Plenaria della medesima Commissione in merito ai quadri prescrittivi delle centrali a carbone, sostituendo integralmente il precedente parere n.197 del 15/12/2008;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota DG/PAAC/34.19.04/8303/2009 del 23/06/2009, assunto al prot.DSA-2009-0016852 del 02/07/2009. Parere che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Puglia espresso con DGR n. 955 del 04.06.2009;





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla Regione Puglia a sostegno del proprio parere negativo sul progetto, consistenti essenzialmente nella non conformità del progetto con gli impegni assunti con il protocollo di Kyoto in merito alla riduzione dei gas serra e nella non conformità con il Piano Energetico Regionale, non risultano in linea di principio ostative per l'emanazione di una pronuncia positiva di compatibilità ambientale in quanto:

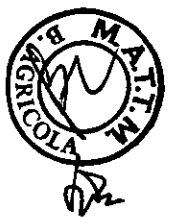
- gli obiettivi di riduzione dei gas serra fissati dal Protocollo di Kyoto, non sono perseguibili a livello locale di singolo impianto ma sono da riportare alla più generale politica di riduzione delle emissioni a livello globale attraverso vari meccanismi flessibili, indicati dal protocollo stesso, tra cui quello dell'*Emissions Trading* ovvero dell'acquisizione di crediti di emissione;
- la non coerenza con il piano energetico regionale non ha rilevanza in quanto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 27.12.1988 (non abrogato dal D.lgs n. 152/2006 come modificato dal D.lgs n. 4/2008) gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale, ma *"è comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi"*;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, le seguenti osservazioni da parte del pubblico, nonché comunicazioni e pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che sono state considerate, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, ai fini della definizione del procedimento:

- Forum Ambiente Salute e Sviluppo, nota del 09/12/2003;
- Associazione Legambiente, nota del 31/12/2003;
- Ing. Danilo Urso, nota del 02/01/2004;
- Provincia di Brindisi, nota del 20/01/2004 prot.n.10293;
- Avv. Lorenzo Maggi, nota del 02/01/2004;
- Provincia di Brindisi, nota del 20/01/2004 prot.n.10293;
- Forum Ambiente Salute e Sviluppo, nota del 15/03/2004;



- Comune di Brindisi, nota del 23/03/2004, prot.n.544/22098
- Comune di Brindisi, nota del 24/05/2004, prot.n.36094;
- Comune di Brindisi nota del 20/05/2004, prot.n.902/35397;
- Provincia di Brindisi, Gabinetto di Presidenza, nota del 02/12/2004, prot.n.239736;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota del 14/12/2004, prot.n.2619;
- Comune di Brindisi, Gabinetto di Presidenza, nota del 29/12/2004, prot.n.249282;
- Provincia di Brindisi, Gabinetto di Presidenza, nota del 10/12/2004, prot.n.246391;
- Provincia di Brindisi, Presidenza, nota del 10/01/2005, prot.n.3973;
- dott. Geologo Francesco Magno, nota del 15/01/2005;
- dott. Geologo Francesco Magno, nota del 19/01/2005
- Autorità di Bacino della Puglia, nota del 16/03/2005, prot.n.522;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota del 07/07/2005, prot.n.2103;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio storico artistico ed Etnoantropologico per l Province di Lecce, Brindisi e Taranto, nota del 18/07/2005, prot.n.2966/B;
- Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente, nota del 30/08/2005, prot.n.148410;
- Autorità di Bacino della Puglia, nota del 21/10/2005, prot.n.3122;
- Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, nota del 08/02/2006, prot.n.1658;
- Presidente della Provincia di Brindisi, nota del 08/02/2006, prot.n.23187;
- Autorità di Bacino della Puglia nota del 27/04/2006, prot.n.2549;
- Associazione Italia Nostra Brindisi, nota del 02/05/2006;
- Associazione Legambiente Brindisi, nota del 02/05/2005;
- Regione Puglia, Assessorato all'Ecològia nota del 09/06/2005, prot.n.7046;
- Provincia di Brindisi, Servizio ambiente nota del 02/01/2007, prot.n.644;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

PRESO ATTO che, come da parere allegato, nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS risulta effettuata, così come previsto dal DPR 120/2003, la Valutazione di Incidenza relativa alle aree protette potenzialmente interessate dall'intervento, e in particolare ai pSIC IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (circa 3 Km dal sito di Centrale), IT9140001 "Bosco Tramazzone" (circa 10 Km dal sito di Centrale) e IT9140009 "Foce Canale Giancola" (circa 10 Km dal sito di Centrale);

CONSIDERATO che:

- per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione il D.lgs 03.04.2006, n. 152 indica al Titolo V, Allegato VI, punto 2.2 che *"(..) in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25"*;
- sulla base delle disposizioni normative sopra dette si è ritenuto nel presente decreto precisare la prescrizione relativa ai limiti di emissione, indicata al punto 15 del parere n. 237 del 29 gennaio 2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico;



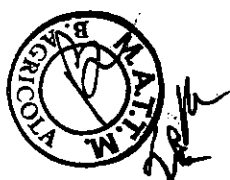
DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla Società Edipower S.p.A. – con sede in Milano, Foro Buonaparte 31 – relativo al progetto, descritto nelle premesse, di modifica con ripotenziamento della esistente Centrale termoelettrica Brindisi Nord, ubicata nell'area portuale in Comune di Brindisi, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS
Fatte salve le competenze del procedimento di AIA in relazione alla definizione di limiti e prescrizioni ulteriormente restrittivi, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- A.1) Siano fatte salve tutte le prescrizioni indicate dall'Autorità di Bacino della Puglia, così come riportate integralmente nell'allegato parere istruttorio della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;
 - A.2) Al cantiere, e successivamente all'impianto, dovrà essere applicato un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma EMAS;
 - A.3) Durante la fase di cantiere dovranno essere adottate idonee misure a carattere operativo e gestionale atte a minimizzare la produzione di polveri, di rumore e di agenti inquinanti da parte dei mezzi;
 - A.4) La eventuale viabilità di accesso al cantiere dovrà essere tempestivamente concordata con le Amministrazioni comunali interessate;
 - A.5) In occasione della fase di cantiere dovrà essere eseguito il controllo dello stato di qualità dell'acqua dei pozzi presenti nell'area di intervento;

Per quanto concerne la centrale:

- A.6) Considerato che le aree oggetto degli interventi ricadono all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi, la realizzazione degli interventi





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

stessi dovrà essere condizionata alla disponibilità delle aree, nella loro interezza o di parte di esse nel caso di realizzazione per fasi successive, secondo i criteri definiti dalla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- A.7) Fermo¹ restando quanto verrà prescritto in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs.18.2.2005 n.59 dovrà essere garantita l'adozione di sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto per garantire il rispetto dei valori limite più avanti prescritti;
- A.8) Le modalità di esercizio dovranno essere altresì congrue con le migliori tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
- A.9) Monitoraggio del rumore: dovranno essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam in corrispondenza dei recettori sensibili, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali;
- A.10) I gessi e le ceneri prodotte dovranno essere inviate a produttori in grado di utilizzarle nei loro processi di produzione. Qualora, per motivi straordinari, non fosse possibile riciclare ceneri e gesso previa cessione ad idonei operatori, il Proponente si farà carico del trasporto dei residui



ad idonea discarica autorizzata dandone comunicazione all'autorità competente;

- A.11) Preventivamente all'entrata all'esercizio nel nuovo assetto proposto nello SIA, sia dei gruppi a carbone che del TG, dovrà essere effettuato lo smantellamento del gruppo 1 e della parte di gruppo 2 non funzionale al TG;
- A.12) Il Proponente dovrà rispettare rigorosamente il piano di gestione rifiuti descritto nello SIA. Il suddetto piano dovrà essere integrato descrivendo le modalità di smaltimento dei rifiuti, la denominazione delle discariche di destinazione finale, le modalità di riutilizzo dei materiali recuperabili;
- A.13) Fatto salvo l'espletamento delle procedure vigenti in materia di sicurezza, il Proponente dovrà presentare in sede di progettazione esecutiva un'analisi di eventuali anomalie, incidenti e malfunzionamenti e la conseguente analisi dei rischi nonché l'indicazione delle misure progettuali e gestionali di pronto intervento atte a ridurre le loro probabilità di accadimento e la relativa consistenza;

Per quanto concerne i limiti alle emissioni e la qualità dell'aria:

- A.14) Alimentazione della centrale: per l'alimentazione dei gruppi a carbone potrà essere utilizzato come combustibile carbone con caratteristiche merceologiche conformi a quelle stabilite nel DPCM 8 marzo 2002 e successive modifiche o integrazioni;
- A.15) Limiti alle emissioni: Ferme restando tutte le ulteriori misure, anche in termini di ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera o di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annua, che potranno derivare dal redigendo Piano di risanamento regionale della qualità dell'aria della Regione Puglia, ai sensi del DM n. 60/2002 e del D.Lgs.n.351/1999, e dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale da conseguire ai sensi del D.Lgs.n.59/2005, per ciascuno dei due camini afferenti ad un gruppo alimentato a carbone sono stabilite le concentrazioni limiti massime, con tenore di O₂ al 6%, basate su medie





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

giornaliere in condizioni di normale funzionamento che non dovranno superare i seguenti valori espressi in mg/Nm^3 :

- SO_2 : $80 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;
- NO_x : $90 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;
- Polveri totali: $10 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;
- CO: $120 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;
- NH_3 : $5 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;

Per la turbina a gas sono stabiliti i seguenti limiti alle emissioni con tenore di O_2 al 15%:

- NO_x : $20 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;
- CO: $30 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;

Per normale funzionamento si intende il numero di ore in cui l'impianto è in funzione con l'esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e dei periodi di guasto;

I limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

- A.16) Entro 2 anni la concentrazione media su base giornaliera di CO non dovrà superare $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$;
- A.17) Per quanto riguarda il valore limite di emissione di metalli e loro composti, espressi in mg/Nm^3 con tenore di ossigeno al 6%, dovranno essere rispettati i parametri previsti per impianti con potenza termica superiori a 100 MW così come stabiliti alla Sezione 6 della Parte II dell'Allegato II alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- A.18) Per quanto riguarda gli altri inquinanti organici e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, valgono i limiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 della Parte II dell'Allegato 1 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- A.19) Per l'abbattimento del Hg volatile e degli altri volatili dovrà essere predisposto un progetto di tipo sperimentale, prima dell'entrata in esercizio della Centrale, per il trattamento dei fumi che preveda



M

tecnologie per l'abbattimento di detti composti, da sottoporre a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- A.20) La nuova unità dovrà essere dotata di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino per ossigeno in eccesso, NO_x, NH₃, CO, SO₂ e polveri. I segnali di misura dovranno essere elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità, che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze. Il monitoraggio di SO₂ e polveri non è richiesto per i fumi convogliati dal turbogas;
- A.21) L'efficienza garantita degli elettrofiltri installati per l'abbattimento delle polveri deve essere superiore al 99,5%. Entro 3 anni dall'avvio della produzione della Centrale, il Proponente dovrà presentare un progetto per l'abbattimento delle polveri che preveda l'impiego di filtri a manica. Tale tecnica dovrà essere applicata all'impianto qualora la concentrazioni media su base oraria, intesa come media nei primi due anni, in regime di funzionamento dell'impianto compreso tra il minimo tecnico e il carico massimo continuo, superi il valore di 6,5 mg/Nm³;
- A.22) Per garantire nel tempo l'efficienza nella rimozione degli ossidi di zolfo nell'impianto DESO_x dovrà essere predisposto un protocollo di controllo e manutenzione programmata da concordare con ARPA Puglia prima dell'inizio dei lavori, che preveda anche un presidio con personale dell'Agenzia, con oneri a carico del Proponente, che supervisionerà al conseguimento di buone percentuali di conversione attraverso l'ottimizzazione della fluidodinamica delle aree di contatto tra fumi e aerosol di calcare;
- A.23) Il Proponente dovrà adeguarsi, individuando tecniche e metodi di rilevamento e monitoraggio delle concentrazioni di PM_{2,5} all'emissione ed in ricaduta, alla Direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008,





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

pubblicata sulla GUCE del 01/06/2008, relativa alla qualità dell'aria, dell'ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che aggiorna il quadro normativo in materia ed introduce valori limite al 2015 e valori obiettivo al 2010 di concentrazione per il PM_{2,5} e che stabilisce che, per il valore obiettivo, le rilevazioni dovranno basarsi sul triennio 2009 – 2011 al fine di raggiungere la concentrazione di 25 µg/mc su fondo urbano;

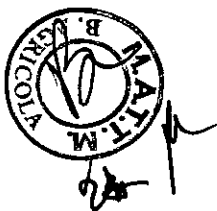
- A.24) Fatto salvo quanto verrà eventualmente prescritto in sede di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs.n.59/2005 in relazione alle migliori tecnologie disponibili finalizzate ad eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, nel corso dell'esercizio il Proponente dovrà adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni in atmosfera alle migliori tecnologie che si rendano disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
- A.25) Il Proponente dovrà svolgere campagne annuali di monitoraggio di microinquinanti, le cui modalità dovranno essere concordate con ARPA ed i cui risultati dovranno essere condivisi con le Autorità di Controllo locali;
- A.26) Il Proponente dovrà altresì predisporre in accordo con l'ARPA Puglia un piano per il monitoraggio periodico delle emissioni di particolato fine primario prodotto dalla turbina a gas volto ad assicurare che le concentrazioni effettive di tale inquinante negli effluenti si mantengano entro i livelli di scarsa significatività delle emissioni dalle turbine a gas riportate nella Relazione dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico del C.N.R n. 396/2004 del 23.2.2004; qualora, nel corso dei monitoraggi, fossero rilevati livelli significativi di concentrazioni di particolato fine primario negli effluenti gassosi, l'Autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale valuterà l'opportunità di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo con apposite prescrizioni volte a ridurre le emissioni di tale inquinante;



- A.27) Prima dell'entrata in esercizio della centrale dovrà essere avviato dal Proponente un programma di biomonitoraggio integrato ed avanzato della qualità dell'aria pluriennale (non inferiore a 5 anni) che dovrà essere predisposto ed eseguito secondo le linee guida dell'APAT e sulla base di accordi preventivi con l'ARPA Puglia; i risultati delle indagini dovranno essere trasmessi all' ARPA Puglia ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dovranno essere correlati con i dati derivanti dal monitoraggio strumentale più sopra prescritto e con i risultati delle modellazioni dei contributi alle concentrazioni al suolo degli inquinanti emessi dalla centrale nell'assetto futuro di esercizio, anche al fine di formulare ipotesi inerenti l'andamento spaziale e temporale delle risposte dei biosensori alle variazioni della qualità dell'aria ambiente;
- A.28) In seguito alle valutazioni conclusive delle attività previste nel protocollo di intesa del 21 ottobre 2008 firmato da Eni S.p.A., Enel S.p.A. e dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e nel caso in cui il lay out della centrale consentisse la realizzazione dell'impianto di cattura del CO₂, si chiede ad Edipower S.p.A. di prevedere alla realizzazione di un progetto di cattura, trasporto e stoccaggio/ sequestrazione geologica del CO₂;

Per quanto concerne l'elettrodotto di collegamento alla rete di trasporto nazionale:

- A.29) La realizzazione dell'opera andrà preceduta da uno studio mirato a minimizzare l'impatto tra avifauna e linea su tutto il tracciato, con particolare attenzione all'area prossima al Parco Regionale Punta della Contessa. Lo studio evidenzierà tutte le soluzioni cromatiche, dimensionali e tipologiche adottabili ai fini di tale mitigazione con riferimento alle dimensioni e all'ecologia delle specie presenti nel territorio;
- A.30) A seguito delle demolizioni dell'elettrodotto esistente da 220 kV dovranno essere effettuati idonei ripristini dei suoli e dei sovrasuoli





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

esistenti. Sia i tempi che le modalità di dismissione, nonché il ripristino ambientale dovranno essere concordati con le autorità competenti;

Per quanto concerne il metanodotto di collegamento con la rete nazionale:

A.31) A completamento dei lavori dovranno essere eseguiti i previsti ripristini ambientali delle aree interferite con particolare riferimento all'attraversamento del Fiume Grande.

B) Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

B.1) La Società EDIPOWER S.p.A. con il progetto esecutivo, e comunque non appena in disponibilità dei terreni oggetto d'intervento e prima dell'inizio delle opere, dovrà presentare alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee una 'Carta del rischio archeologico', con allegata Relazione archeologica, redatta sul modello di quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e in particolare dell'articolo 96, "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico", relativamente sia alle opere principali che a quelle connesse (metanodotto ed elettrodotto).

B.2) Relativamente alle opere previste in mare ("nuova presa acqua di raffreddamento") si dovrà prevedere preliminarmente all'inizio di qualsiasi intervento la realizzazione di indagini subacquee con ecoscandaglio multibeam, il cui progetto e cronoprogramma dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia ed inviato anche alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee. I risultati delle indagini di cui sopra confluiranno nella 'Carta del rischio archeologico' di cui alla prescrizione n. B.1).

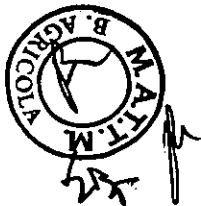
B.3) L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali del cantiere, gli interventi a mare e le opere connesse - elettrodotto aereo e metanodotto) dovranno essere seguiti



costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società EDIPOWER S.p.A.) e realizzate, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte appartenenti alla categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società EDIPOWER S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.

B.4) Nello specifico delle opere previste per il metanodotto e l'elettrodotto aereo si prescrive quanto segue:

- La realizzazione delle opere dovrà essere preceduta da una ricognizione topografica integrale di superficie condotta da archeologi di comprovata esperienza e con competenza specialistica in Topografia antica (per le caratteristiche del suddetto personale si rimanda alla prescrizione n. B.3). Il lavoro dovrà concludersi con la redazione di una carta archeologica georeferenziata (cfr. prescrizione n. B.1) in cui vengano rappresentati tutti i dati desunti dalla ricognizione diretta. Per ogni traccia archeologica o sito evidenziato dovrà essere redatta una scheda SITO secondo gli standard catalografici dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
- In corrispondenza delle tracce o aree archeologiche che saranno evidenziate dalle prospezioni di superficie, dovrà essere prevista l'esecuzione di saggi archeologici secondo la rigorosa metodologia stratigrafica.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- B.5) Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, che potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.
- B.6) Si prescrive che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi o manufatti, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
- B.7) Alla Società EDIPOWER S.p.A. si richiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.
- B.8) Il materiale di risulta proveniente dagli sbancamenti necessari per la costruzione delle nuove opere e delle opere connesse non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura degli scavi medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a discarica o deposito autorizzati.
- B.9) In merito al *Parco Carbone - copertura carbonile*, per il quale è prevista la realizzazione di una nuova copertura con cupola, la Società EPIPOWER S.p.A. dovrà predisporre il relativo progetto esecutivo prevedendo che la sua altezza massima non ecceda quella delle limitrofe strutture esistenti della centrale "Brindisi Nord" e comunque non superi in ogni caso l'altezza totale indicata "di 45 metri dal piano di campagna" esistente. Il rivestimento esterno della cupola dovrà essere realizzato con materiale opaco non riflettente e di colore tale da ridurre la visibilità dall'interno. Il relativo progetto esecutivo sarà quindi presentato per l'approvazione prima dell'inizio della relativa realizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

B.10) Al fine di mitigare l'impatto paesaggistico delle opere previste e contribuire ad una ridefinizione delle aree industriali interessate, si prescrive che la Società EDIPOWER S.p.A. provveda alla redazione con il Progetto Esecutivo delle opere in esame, di uno specifico progetto per la realizzazione di opere di sistemazione a 'verde' nelle aree di risulta del sito e in altre poste nelle sue vicinanze (quest'ultime da individuarsi in accordo con le Autorità locali competenti su aree libere di proprietà pubblica), le quali opere a verde prevedano in via principale la messa a dimora di alberature di alto fusto, al fine di favorire una migliore armonizzazione del sito industriale con il contesto paesaggistico. Il progetto - la cui realizzazione dovrà coincidere con l'inizio delle opere qui valutate - dovrà essere redatto e realizzato con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto. Il progetto relativo alle opere a "verde" sarà presentato per l'approvazione alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee prima dell'inizio della realizzazione di qualsivoglia opera prevista dalla presente procedura di valutazione di compatibilità ambientale.

B.11) Si prescrive che in merito alla realizzazione delle opere in esame non vengano realizzate ulteriori colmate a mare oltre a quelle già legittimamente autorizzate, al fine di evitare una ulteriore trasformazione della linea di costa prospiciente il sito di interesse culturale costituito dal Castello Alfonsino.





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- B.12) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra la Società EDIPOWER S.p.A. avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.
- B.13) Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dalla Società EDIPOWER S.p.A. con la redazione del Progetto Esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per la tutela e qualità del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.
- B.14) Il "Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera", richiesto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà essere inviato anche alla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.
- C) Ulteriori prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM₁₀ indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Le prescrizioni n. A.2), A.6), A.7), A.19), A.21), A.23), A.27), A.28) e A.29), nonché la prescrizione C), dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla Regione Puglia, anche attraverso l'Autorità di Bacino e l'ARPA Puglia, è



domandata la verifica di ottemperanza delle restanti prescrizioni di cui al punto A).

Il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) nonché, unitamente agli Enti nelle stesse indicati, delle prescrizioni A.29), A.30 e A.31).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Edipower S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Puglia, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

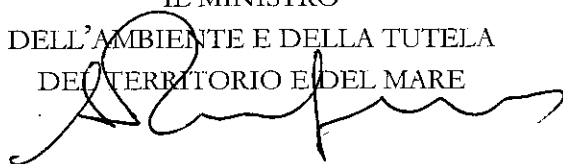
La Società Edipower S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i Beni e le attività culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

